

# COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

**N. 6 del 25/01/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 18:30, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco SINDACO FABIO ROSSI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	ROSSI FABIO	SI	
2	RAINERI UMBERTO	SI	
3	DAVINI ANDREA	SI	
4	MIGNONI ORESTE	SI	
5	LAUDICINA CHRISTIAN	SI	
6	CONTI JACOPO	SI	
7	BARBIERI FRANCESCO	SI	
8	GARNIERI GIULIA		SI
9	ALBERTONI ELISA		SI
10	PELLEGGRI ANGELO		SI

Presenti n. 7

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA MARIA LIVIA BONI.

Assessore Esterno:

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.

Si dà atto che la presente seduta di consiglio comunale è stata convocata in modalità mista.

**RICHIAMATA** la D.C.C. n. 20/2022 con oggetto: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE GIUNTE COMUNALI;

**RICHIAMATO** in particolare l'art.8 c.1 che recita testualmente: *Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.*

**RISULTANO** collegati in modalità telematica videconferenza i Consiglieri comunali: Davini Andrea, Barbieri Francesco, Conti Jacopo e Laudicina Christian ;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione dei "D/10" ; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come qualificati nello stesso articolo.

Considerate altresì le riduzioni previste dai commi 747 e 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette, fermo restando l'assoggettamento all'aliquota ordinaria dei fabbricati che non rientrano in questa casistica;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i **terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del

consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli **immobili diversi dall'abitazione principale** e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Dato atto che con il [comunicato](#) del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 (DL Proroghe Fisco) convertito con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2023 n. 170. Viene inoltre diramata la versione aggiornata delle [Linee guida](#) per la compilazione del Prospetto.

Infine, il Mef precisa che per l'anno 2024:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva

pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2023.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30.07.2020

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 7 Consiglieri Comunali presenti e votanti – n.4 collegati in videconferenza e n. 3 presenti - ;

### DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra

1. **DI CONFERMARE** e approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** del comunicato del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'economia Dipartimento delle Finanze:
  - a) ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 (DL Proroghe Fisco) convertito con modificazioni dalla Legge n. 170 del 27 novembre 2023;
  - b) Ha disposto che i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;
3. **DI DARE ATTO** che le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) qui approvate decorreranno dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, in deroga

all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi dell'imposta effettueranno il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il **16 giugno 2024 e la seconda il 16 dicembre 2024**, ferma, in ogni caso, la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2024;

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
6. **DI DARE ATTO** che la gestione dell'attività di accertamento e riscossione spontanea dell'imposta municipale propria (IMU) sarà prettamente interna, ossia eseguita in economia, con personale proprio del Comune di Cingia de' Botti;
7. **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'articolo 193, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di Cingia de' Botti, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
9. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito web istituzionale, del Comune di Cingia de' Botti, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
10. **DI ASSolvere** agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
11. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica e nei termini di legge mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito

CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 7 Consiglieri Comunali presenti e votanti – n.4 collegati in videconferenza e n. 3 presenti - ;

DELIBERA

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

# COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 25/01/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 25.01.2024

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO FABIO ROSSI

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 25.01.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO FABIO ROSSI



# COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

Via Giuseppina, 79 – tel. 0375/96141 Fax: 0375/96162

Cod. fisc.: P.Iva: 00304660194

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024

## OGGETTO:

### APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.

#### PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

IMU - Fattispecie	Aliquote IMU 2023
Aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. (art. 1, comma 748, L. 160/2019)	5.70 per mille
Aliquota per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.  (art. 1, comma 747, lettera c), L. 160/2019)	10.60 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili (art. 1, comma 754, L. 160/2019)	10.60 per mille





# COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

Via Giuseppina, 79 – tel. 0375/96141 Fax: 0375/96162

Cod. fisc.: P.Iva: 00304660194

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024

Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D (art. 1, comma 753, L. 160/2019)	10.60 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce" (art. 1, comma 751, L. n. 160/2019)	ESENTE
Aliquota terreni agricoli (art. 1, comma 752, L. 160/2019)	10.60 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 1, comma 760, L. 160/2019)	10.60 per mille (aliquota da ridurre al 75%)
Detrazioni per abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie A1, A8, A9 (art. 1, comma 749, L. n. 160/2019)	euro 200.00
Abitazione principale, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9) (art. 1, comma 740, L. 160/2019)	non soggetta
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, L. n. 160/2019)	1.00 per mille

.....

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*F.to ROSSI FABIO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DR.SSA BONI MARIA LIVIA*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **15/02/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 15/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DR.SSA BONI MARIA LIVIA*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 15/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*DR.SSA BONI MARIA LIVIA*

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **25/01/2024**.

Data: 25/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DR.SSA BONI MARIA LIVIA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **25/02/2024**.

Data: 25/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DR.SSA BONI MARIA LIVIA*

---